

MANUALE ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

DELIBERA CDA: 31/03/2025
SOCIETA' COOP: MAG6 Impresa sociale

PREMESSA	2
1. ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	3
TITOLARE EFFETTIVO	4
PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEP)	5
SCHEDA DI VALUTAZIONE AML/FT	5
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO AML/FDT	6
PROCEDURA AML	6
2. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI INERENTI I RAPPORTI CONTINUATIVI E DEI RELATIVI DOCUMENTI DI SUPPORTO	7
3. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE	7
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	8
CASISTICHE DA SEGNALARE	8
SORTE DEL RAPPORTO/SOGGETTO SEGNALATO	8
LIMITAZIONE USO ASSEGNI	9
ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY	9
4. LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO	9
5. PRESIDI ORGANIZZATIVI	9
6. RAPPORTI CON L'AUTORITÀ DI VIGILANZA	10
PROCEDURA DI ALLERTA INTERNA (WHISTLEBLOWING)	11
ALLEGATO B (SANZIONI)	12
MAG6 NON INTRATTIENE RAPPORTI CON:	16
ALLEGATO E (PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE – PEP)	17

PREMESSA

Il presente Manuale

- ha lo scopo di illustrare gli obblighi, a carico di Mag6, in materia di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (per comodità redazionale di seguito AML, intendendo con questo riferirsi anche al Finanziamento del Terrorismo), disciplinati dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- è redatto dal Responsabile AML al fine di definire responsabilità, compiti e modalità nella gestione del rischio di riciclaggio. Lo stesso ne garantisce la conoscenza da parte di tutto il personale e il costante aggiornamento;
- è conosciuto e utilizzato da tutto il personale (soci-lavoratori e collaboratori) a cui è disponibile in forma cartacea tramite copia conservata in sede, in forma elettronica sulla directory condivisa Organizzazione antiriciclaggio, sul sito nella sezione "Antiriciclaggio - Normativa.

Per "**riciclaggio**" deve intendersi:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione a uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha inserito all'Art.3 comma 3 come penalmente rilevante il reato di **autoriciclaggio** mediante l'art.648 Ter.1 del Codice di Procedura Penale.

Si intende per autoriciclaggio il reato commesso da chi occulta in prima persona i proventi del delitto non colposo che egli stesso ha commesso dedicandosi in prima persona a quell'operazione di «lavaggio e pulitura» del denaro sporco, che consente di nascondere l'origine e di rendere invisibile le tracce della sua reale provenienza.

Per "**finanziamento del terrorismo**" deve invece intendersi:

- qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

In ottemperanza a quanto previsto dal Legislatore, in coerenza con gli stessi suoi scopi statuari e le proprie prassi operative, consapevoli che il rischio AML per Mag6 è fortemente mitigato dalla natura dei fondi raccolti, provenienti esclusivamente da capitale sociale, dalla circostanza che le operazioni riguardano soci ben conosciuti (e non clienti) e sono esclusivamente continuative (finanziamenti).

Mag6 si è dotata di indicazioni procedurali relative a:

- 1) adeguata verifica dei soci finanziandi**
- 2) conservazione dei documenti dei dati e delle informazioni relative ai finanziamenti**
- 3) eventuale segnalazione delle operazioni sospette**
- 4) formazione del personale**
- 5) presidi organizzativi**
- 6) rapporti con l'Autorità di Vigilanza**

1. ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Tra gli adempimenti previsti dal Legislatore, l'adeguata verifica della clientela è certamente quello fondamentale, non solo perché è il primo ad essere messo in atto ma anche perché, in relazione a esso, vengono o meno attivati altri obblighi e processi. L'adeguata verifica della clientela è dunque uno dei capisaldi dell'azione di AML.

Così come previsto dall'art.17 del D.lgs. 231/2007, Mag6 effettua l'adeguata verifica del socio-finanziato e dell'eventuale titolare effettivo al momento dell'inizio della procedura di concessione del finanziamento.

Mag6 procede, in ogni caso, all'adeguata verifica della clientela quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione (es., nel caso di mancato recapito della corrispondenza all'indirizzo comunicato o di incongruenze tra documenti presentati).

Mag6 adempie agli obblighi di adeguata verifica della clientela, così come previsto dall'art.18 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i., attraverso:

- l'identificazione del socio/finanziato (cliente), dell'eventuale titolare effettivo e la verifica della loro identità attraverso il riscontro con un documento d'identità in corso di validità (per le società attraverso il riscontro dei dati camerali), nonché sulla base di informazioni ottenuti dal proprio referente del finanziamento, un/a socio/a che funge da presentatore del medesimo e ne garantisce l'affidabilità;
- la compilazione a cura del Responsabile AML della scheda di valutazione antiriciclaggio;
- la compilazione da parte del finanziando e la verifica a cura del Responsabile AML della domanda di finanziamento, in particolare nelle parti relative a Titolare effettivo, PEP e eventuali contenziosi;
- la compilazione da parte del finanziando e la verifica a cura del Responsabile AML dell'istruttoria sociale, in particolare nelle parti relative a Trasparenza e imprevisti e Clienti e fornitori;
- il controllo costante del rapporto, per tutta la sua durata, nonché la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite, anche attraverso lo svolgimento dei servizi di assistenza e monitoraggio previsti dalla normativa sul microcredito.

Mag6 adotta misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di AML desumibili dalla natura delle controparti, dalla natura dell'attività svolta, dalle aree geografiche di riferimento, così come previsto dal comma 3 dell'art. 17 del D.lgs. 231/2007 (c.d. "approccio basato sul rischio").

Al fine di quantificare tali rischi, la Mag6 esegue la profilazione della clientela tramite l'utilizzo di una scheda di valutazione antiriciclaggio. In questa vengono raccolte informazioni utili per la valutazione complessiva dell'operatività del cliente al fine di individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall'esecuzione dell'operazione o dalla prosecuzione del rapporto).

Con la compilazione della scheda di valutazione antiriciclaggio si assegna ad ogni socio/finanziato un profilo di rischio che può essere:

- irrilevante (A) – punteggio 1 - 5
- basso (B) – punteggio 6 - 12
- medio (C) – punteggio 13 - 24
- alto (D) – punteggio 25 - 99

Al fine di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica nel continuo, e garantire un puntuale presidio AML in essere (in assenza quindi di eventi significativi che ne richiedano l'aggiornamento), in funzione del profilo di rischio deve essere periodicamente rinnovata l'adeguata verifica ed effettuata una rivalutazione del profilo di rischio.

Periodicità prevista per la revisione ordinaria:

- Profilo Irrilevante: 10 anni
- Profilo Basso: 7 anni
- Profilo Medio: 4 anni
- Profilo Alto: 1 anno

Nel caso in cui avvenisse un passaggio da un profilo di rischio a un altro più elevato, il responsabile AML procederà a una revisione straordinaria della posizione.

TITOLARE EFFETTIVO

Mag6, prima di instaurare qualsiasi rapporto continuativo, verifica l'eventuale presenza di un **titolare effettivo**.

I soci finanziandi devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate (documentazione non antecedente a tre mesi) per consentire a Mag6 di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, quindi incluse anche quelle relative all'eventuale titolare effettivo, utilizzando a tal fine la domanda di finanziamento.

In caso di socio/finanziato diverso da persona fisica, il titolare effettivo deve essere identificato nella persona o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano in modo diretto o indiretto tale entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento. In particolare, la normativa prevede nel caso di società tre diversi criteri per l'identificazione del titolare effettivo: (i) possesso, (ii) controllo e (iii) residuale.

Tali criteri, in sede di identificazione del titolare effettivo, sono da applicarsi secondo il cd. "approccio scalare" (e non alternativo).

In particolare:

I. **Criterio del possesso:**

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 % del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Qualora l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo deve essere identificato dal personale attraverso il:

II. **Criterio del controllo, in tale ambito il titolare effettivo è identificato nella persona fisica o nelle persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:**

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei precedenti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo deve essere identificato applicando il:

III. Criterio residuale, attraverso cui il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Il titolare effettivo per l'esperienza di Mag6 coincide solitamente con le figure che hanno responsabilità formali. Si precisa infine che la verifica della dichiarazione del socio finanziato relativamente alla figura del titolare effettivo, effettuata tramite la domanda di finanziamento, viene integrata dalla visura camerale aggiornata del socio medesimo.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEP)

Secondo la definizione di PEP, contenuta nell'art. 1 co. 2 lett. dd) del Decreto, sono persone politicamente esposte "le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami".

Anche i cittadini residenti in Italia al ricorrere dei presupposti definiti dalla norma, vengono qualificati quali PEP.

È importante precisare che la qualifica di PEP acquisita da un soggetto per effetto di suoi rapporti familiari o legami d'affari non si estende automaticamente anche ai familiari o ai soggetti legati da rapporti d'affari a tale soggetto.

Ad esempio:

1. A è socio di affari di B che è PEP.
A è PEP, ma i suoi familiari non lo sono.
2. A è PEP; suo padre B è PEP per relazione familiare I soci di B (padre di A) non sono PEP.

Il personale di Mag6, come previsto dall'art.42 del D.Lgs 90/2017, qualora riscontri l'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

SCHEDA DI VALUTAZIONE AML/FT

Oltre alle informazioni in ambito AML contenute storicamente nella domanda di finanziamento e nell'istruttoria sociale, dall'esercizio 2025 è stato formalizzato l'utilizzo della seguente scheda di valutazione AML/FT, il cui parere preventivo è vincolante per procedere con l'istruttoria. Le linee guida della scheda erano tenute presenti anche in precedenza, senza tuttavia condurre alla redazione di un'analisi scritta.

La scheda è predisposta dal Responsabile AML a seguito di colloqui con il finanziando.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO AML/FDT

NOME/RAGIONE SOCIALE DEL FINANZIANDO

ASPETTI CONNESSI AL SOCIO – LIVELLO DI RISCHIO	IRRILEV. da 1 a 5	BASSO da 6 a 12	MEDIO da 13 a 24	ALTO da 25 a 99
NATURA GIURIDICA				
PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA				
COMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO DELL'OPERAZIONE				
AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA La valutazione tiene conto dello studio Mef 2018 https://www.dt.mef.gov.it/moduli/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/Analisi_dei_rischi_di_riciclaggio_e_di_finanziamento_del_terrorismo_2018_-_Sintesi.pdf e di Bankitalia 2019 https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2019/q				
ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE O ALLA PRESTAZIONE – LIVELLO DI RISCHIO	IRRILEV. da 1 a 5	BASSO da 6 a 12	MEDIO da 13 a 24	ALTO da 25 a 99
TIPOLOGIA Finanziamento a progetto imprenditoriale/persona fisica				
MODALITA' DI SVOLGIMENTO				
AMMONTARE €				
FREQUENZA E DURATA				
RAGIONEVOLEZZA				
AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE				
RISCHIO TOTALE RICICLAGGIO E/O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	IRRILEV. da 1 a 5	BASSO da 6 a 12	MEDIO da 13 a 24	ALTO da 25 a 99
VALUTAZIONE FINALE RISCHIO				

PROCEDURA AML

Mag6 formalizza pertanto la seguente procedura di gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'operatore Mag6 addetto all'istruttoria raccoglie **per ogni posizione finanzianda:**

- documento di identità del finanziando o del legale rappresentante
- visura camerale non anteriore a tre mesi
- domanda di finanziamento
- istruttoria sociale
- ogni informazione utile dal referente del finanziamento (altro socio Mag6)

Il responsabile AML predispone e archivia:

per ogni singola operazione

- scheda valutazione AML
- documentazione sopra descritta

e annualmente

- relazione annuale AML/FT
- questionario AML
- relazione per il Cda
- formazione a operatori

2. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI INERENTI I RAPPORTI CONTINUATIVI E DEI RELATIVI DOCUMENTI DI SUPPORTO

Il D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs 90/2017 e dal D.Lgs 125/2019, non prevede più espressamente l'obbligo di tenuta dell'Archivio Unico Informatico (in quanto segue AUI). Le disposizioni così aggiornate prevedono in particolare:

- all'art. 31: l'obbligo di conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- all'art. 32: le modalità con le quali i documenti, i dati e le informazioni devono essere conservati al fine, tra l'altro, di consentirne l'accessibilità completa e tempestiva da parte delle autorità competenti;
- all'art 34, comma 3: è attribuita alle autorità di vigilanza di settore il potere di adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati.
In virtù di tale attribuzione, Banca d'Italia ha diffuso in data 24/3/2020 le "Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo".
Il provvedimento, disciplina, fra le altre cose, le modalità con le quali i dati e le informazioni devono essere resi disponibili a Banca d'Italia e UIF. In coerenza con quanto stabilito dal citato art. 34, è previsto che gli intermediari possano:
 - estrarre i dati dal sistema di conservazione prescelto, sulla base delle specifiche tecniche e degli standard forniti dalle disposizioni, oppure
 - avvalersi di archivi dedicati (c.d. "archivi standardizzati"), conformi agli standard previsti dalle disposizioni stesse. Tra questi rientrano gli archivi già in uso presso gli intermediari, ed in particolare l'AUI.

In questo contesto, Mag6 ha deciso di assolvere all'obbligo normativo continuando ad utilizzare l'AUI già istituito in conformità alla precedente normativa.

3. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, così come previsto dall'art. 35 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i., impone di inviare senza ritardo alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando *si sappia, si sospetti o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.*

L'elemento di sospetto relativo a un'operazione è *desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita.*

Le segnalazioni devono essere effettuate prima di compiere le operazioni (*fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini*), come detto senza ritardo, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

È dunque importante prestare particolare attenzione nei rapporti con i soci/finanziati e affinare la sensibilità a cogliere eventuali elementi di sospetto. Un'approfondita conoscenza del socio costituisce quindi il presupposto per la valutazione dell'operazione ai fini antiriciclaggio.

Tutto il personale dovrà sempre verificare la compatibilità tra l'operatività, singola e complessiva, posta in essere ed il profilo economico-patrimoniale e finanziario del socio finanziando, rilevando eventuali incongruenze. Qualora l'incongruenza risultasse priva di giustificazioni, gli operatori saranno tenuti ad attivare la procedura di segnalazione.

La segnalazione di operazione sospetta scaturisce da una valutazione soggettiva degli elementi a disposizione del soggetto ("qualora le ritenga fondate in base agli elementi a sua disposizione") ed è collegata all'esistenza di un sospetto non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto e/o delle illecite finalità dell'operazione anomala (CASSAZIONE CIVILE - SEZIONE II – SENTENZA N. 20637, 8 AGOSTO 2018. La normativa antiriciclaggio sanziona l'omessa segnalazione di operazioni sospette a prescindere dalla concorrente esistenza o meno di un reato di riciclaggio).

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

È fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione agli interessati o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

CASISTICHE DA SEGNALARE

L'operazione da segnalare è la cosiddetta operazione sospetta descritta come quella operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate (...) induca a ritenere (...) che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o comunque che i fondi indipendentemente dalla loro entità provengano da attività criminosa.

Per fornire un ausilio nell'individuazione dei casi Banca d'Italia ha elaborato degli indici di anomalia delle operazioni sospette, tali indici di anomalia (c.d. "Decalogo") devono essere integrati con gli Schemi rappresentativi di comportamenti anomali comunicati dall'UIF.

In tale ambito si evidenzia:

Articolo 5 (Ambito dell'obbligo di segnalazione)

Gli intermediari sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo.

Gli intermediari segnalano alla UIF anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri intermediari, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

Si ricorda che i comportamenti anomali comunicati dall'UIF NON sono da intendersi un elenco esaustivo ma una buona base da cui produrre le considerazioni per i casi specifici della operatività quotidiana di Mag6.

SORTE DEL RAPPORTO/SOGGETTO SEGNALATO

Una delle questioni più ricorrenti riguarda il destino da attribuire al rapporto oggetto di segnalazione ed al titolare dello stesso.

In proposito si possono dettare le seguenti prescrizioni:

- non esiste alcun meccanismo di automaticità tra SOS e sorte del rapporto cliente/segnalato, trattandosi di "sospetto" nei casi in esame e non già di certezza. Flussi informativi trasmessi periodicamente dalla UIF, però, forniranno indicatori circa le SOS per le quali non sono emersi

sufficienti elementi a supporto del sospetto di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e dovranno costituire un utile ausilio in merito alla valutazione di mantenimento dei rapporti di conto riconducibili ai soggetti segnalati.

In caso di segnalazioni reiterate, condotte puntuali valutazioni attinenti movimentazione, indicatori UIF, esiti e valori economici, Mag6 valuta il mantenimento della/e relazione/i in capo al/i segnalato/i.

Limitazione uso contante e trasferibilità dei titoli

“È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, oltre la soglia normativa tempo per tempo vigente”.

LIMITAZIONE USO ASSEGNI

Per gli assegni la soglia è di 1.000 euro. Ne consegue che gli assegni emessi per importi pari o superiori alla citata soglia devono recare la clausola di “non trasferibilità”, e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

Gli assegni circolari e i vaglia postali e cambiari devono essere sempre emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di “non trasferibilità”.

È necessario prestare attenzione poiché è applicabile il concetto di “frazionamento artificioso”. Ciò significa che, qualora lo stesso sia effettuato con più pagamenti singolarmente inferiori alla soglia con la finalità di aggirare la norma, il divieto resta comunque valido.

ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY

Così come previsto dall’art. 3, comma 9, e dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i., la Mag6 assicura che il trattamento dei dati acquisiti, per l’adempimento degli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, avviene per i soli scopi e per le attività previsti dal medesimo decreto e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

In conformità alle disposizioni normative sono organizzati programmi di formazione del personale in materia di prevenzione del riciclaggio, rivolti a tutto i soci/lavoratori ed ai collaboratori (intendendo per collaboratori il personale non dipendente che collabora con la Mag6).

Il responsabile Antiriciclaggio cura la predisposizione del piano di formazione poi approvato dal CDA di Mag6, che si sostanzia in incontri collettivi di approfondimento sulle questioni normative e sugli strumenti utilizzati, analizzando praticamente quanto applicato sulle istruttorie e in seguito sui finanziamenti.

Mag6 cura altresì e segue i corsi di autoformazione tenuti all’interno degli incontri periodici tra le Mag del Territorio nazionale.

5. PRESIDI ORGANIZZATIVI

Ai sensi delle “disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni” emanate dalla Banca d’Italia con Provvedimento del 26 marzo 2019, così come modificato dal Provvedimento del 1° agosto 2023, la Mag6 è dotata dei seguenti presidi organizzativi.

- a) Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di **Organo con funzione di supervisione strategica**, ai sensi della Parte Seconda, Sezione II, del citato Provvedimento.
- b) Il Consiglio di Amministrazione, vista la limitata struttura organizzativa di Mag6, svolge anche il compito di **Organo con funzione di gestione**, ai sensi della Parte Seconda, Sezione III, del citato Provvedimento.
- c) Un membro del Consiglio di Amministrazione (anche lavoratore) svolge le funzioni di **Esponente responsabile per l'antiriciclaggio** ai sensi della Parte Seconda, Sezione III bis, del citato Provvedimento e di **Responsabile della Funzione AML** ai sensi della Parte Terza, Sezione I, Paragrafo 1.3 del citato Provvedimento. Tale figura, ai sensi della citata normativa *"è collocato in posizione gerarchico funzionale adeguata e non può avere responsabilità dirette di aree operative, né essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree. La responsabilità della funzione può essere attribuita all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, purché privo di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia"*.
- d) Un consigliere/lavoratore svolge, vista la limitata struttura organizzativa della Mag6, le funzioni di **Organo con funzione di controllo**, ai sensi della Parte Seconda, Sezione IV, del citato Provvedimento e quelle della **Funzione di revisione interna**, ai sensi della Parte Terza, Sezione III del citato Provvedimento.
- e) Un socio lavoratore (anche membro del CDA e, in assenza di nomina il Presidente) svolge le funzioni di **Responsabile di operazioni sospette** ai sensi della Parte Terza, Sezione II del citato Provvedimento. Tale socio lavoratore, *"non ha responsabilità dirette in aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti appartenenti a queste aree."*

Mag6, con provvedimento del CDA, nomina i suddetti responsabili. In quanto compatibile con la sopra citata normativa, vista la limitata struttura organizzativa possono essere attribuite più funzioni agli stessi soggetti.

6. RAPPORTI CON L'AUTORITÀ DI VIGILANZA

Ogni comunicazione alla Banca d'Italia relativa alla materia dell'AML è effettuata dal Responsabile AML. Questi, in particolare, nell'ambito della Relazione annuale antiriciclaggio, è chiamato a condurre un esercizio di valutazione complessiva, sull'esposizione della Mag6 al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (c.d. *"risk self assessment"*), i cui risultati rappresentano il punto di partenza per la definizione e attuazione, da parte degli organi e delle funzioni aziendali, di strategie, nonché di misure organizzative e procedurali idonee ad evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'autovalutazione è condotta sulla base di una metodologia che comprende le seguenti macro-attività:

- identificazione del rischio: vengono identificati i rischi attuali e potenziali cui la Mag6 è esposta, tenendo in considerazione anche gli elementi forniti da fonti informative esterne;
- analisi delle vulnerabilità: viene analizzata l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi precedentemente identificati, al fine di individuare eventuali vulnerabilità;
- determinazione del rischio residuo: viene valutato il livello di rischio cui la Società è esposta in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione;
- azioni di rimedio: vengono individuati appropriati interventi correttivi o di adeguamento a fronte delle eventuali criticità esistenti e per l'adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio.

Le valutazioni finali sono ricondotte alla scala di valori a quattro livelli definita dalla Banca d'Italia.

Gli esiti del processo di Autovalutazione consentono di disporre di un quadro complessivo del rischio inerente e del livello di vulnerabilità del sistema organizzativo e dei controlli in essere. Di conseguenza, permettono di individuare le principali necessità di rafforzamento riscontrate, per l'adozione delle opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio, anche alla luce di quanto previsto nel più generale quadro di riferimento per la propensione al rischio.

Le misure individuate concorrono alla determinazione del Piano di interventi del Responsabile AML.

L'esercizio di autovalutazione è aggiornato con cadenza annuale dal Responsabile AML e viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente alla relazione annuale della funzione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di valutazione.

PROCEDURA DI ALLERTA INTERNA (WHISTLEBLOWING)

Un sistema interno di segnalazione delle violazioni (definito "procedura di allerta interna" o, con il termine inglese, "*whistleblowing*") è uno strumento di prevenzione e di correzione di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività finanziaria, favorendo e tutelando il comportamento positivo del personale che, venuto a conoscenza dell'illiceità o dell'illegittimità dell'operato di un altro soggetto in ambito lavorativo, decida di segnalare in modo riservato tali atti o fatti presso gli organi preposti.

Per quanto qui rileva è importante segnalare che, così come previsto dall'art. 48 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i., possono essere oggetto di segnalazione anche le violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

ALLEGATO B (SANZIONI)

Art.	Comma	Riferimento argomento sanzione	Sanzione	Condotta sanzionata decreto 90
55	3	(Fattispecie incriminatrici)	Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 10.000 a € 30.000	3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
55	4	(Fattispecie incriminatrici) - SOS	Arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da € 5.000 a € 30.000	4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro.
56	1	Adeguate verifica (Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione)	Euro 2.000	1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro
56	2	Adeguate verifica (Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione)	da euro 2.500 a 50.000	2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
57	1	Adeguate verifica (Inosservanza degli obblighi di conservazione)	Euro 2.000	1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.
57	2	Adeguate verifica (Inosservanza degli obblighi di conservazione)	da euro 2.500 a 50.000	2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
58	1	SOS	euro 3.000	1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.
58	2	SOS	da euro 30.000 a 300.000	3_Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.
58	3	SOS	euro 3.000 o per violazioni gravi, ripetute o plurime sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30.000 a 300.000	3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 e responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.
58	4	SOS	Sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio	4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio

Art.	Comma	Riferimento argomento sanzione	Sanzione	Condotta sanzionata decreto 90
			dell'ammontare se il vantaggio, non inferiore ad Euro 450.000 è determinato o determinabile, e fino ad un milione di euro se il vantaggio non è determinato o determinabile	economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2: a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro; b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.
58	6	SOS	da euro 5.000 a 50.000	6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
59	1	Obblighi comunicazione	da Euro 5.000 a 30.000	1. Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto.
60	1	Obblighi informativi	da Euro 5.000 a 50.000	1. Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 5, comma 3, si rifiutano di esibire documenti o comunque rifiutano di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.
61	1	Soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica	da euro 1.000 ad Euro 10.000, raddoppiata nei minimi e nei massimi edittali nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime	1. Ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), che non eseguono gli adempimenti di cui all'articolo 44, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.
61	2	Prestatori servizi di pagamento e Istituti emittenti moneta elettronica	Euro 4.500, sanzione triplicata in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, e ridotta di un terzo se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti	2. Ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti emittenti moneta elettronica, alle relative succursali e ai punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 45, si applica la sanzione pecuniaria di 4.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione è triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo. La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente comma e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell'OAM
62	1	Disposizioni sanzionatorie	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000	1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni

Art.	Comma	Riferimento argomento sanzione	Sanzione	Condotta sanzionata decreto 90
		specifiche per soggetti obbligati vigilati - Adeguata verifica	a 5.000.000 ovvero pari al 10% del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile	gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonché dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica nel caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale di cui all'articolo 43, comma 3.
62	2	Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 5.000.000.	2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.
62	2bis	Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati	Sanzione amministrativa è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato e determinabile, qualora il vantaggio ottenuto sia superiore ad euro 5.000.000	2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.
62	3	Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati - Adeguata verifica	Sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre Anni	3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della gravità della violazione accertata e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

Art.	Comma	Riferimento argomento sanzione	Sanzione	Condotta sanzionata decreto 90
62	4	Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati - Adeguata verifica	Ordine di eliminare le infrazioni e astenersi dal ripeterle/Dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa ed il soggetto responsabile	4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di: a) applicare all'ente responsabile la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle; b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.
62	6	Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati - Adeguata verifica	da euro 10.000 a 200.000	6. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 25, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro. (3. È fatto divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo)
63	6	Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III	Sanzione quintuplicata se riguarda importi superiori ad euro 250.000	6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
63	7	Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III	Sanzione minima e massima aumentata del 50% se riguarda importi superiori ad euro 50.000	7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento.
63	1-2-3-4-5	Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore	Sanzioni varie (vedasi dettagli)	1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore), commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. 2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12 (trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro. 3. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1 (L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e vietata), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 4. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2 (L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo. 5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1 (I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria

Art.	Comma	Riferimento argomento sanzione	Sanzione	Condotta sanzionata decreto 90
				attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze), del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro. 6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. 7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento.
66	2		Pubblicazione del decreto che irroga le sanzioni sul sito web del MEF ovvero delle autorità di vigilanza di settore	

⁷⁰ 783, 784, 785 ("Istituzioni senza scopo di lucro" resto del mondo), 273 (società fiduciarie) e 265

⁷¹ 051 – 052 – 061 – 062 – 071 – 072 – 081 – 089 – 091 – 099 (estrazione di carbone esclusa torba, estrazione di petrolio greggio e gas naturali, estrazione di minerali metalliferi, altre attività di estrazione di minerali di cave e miniere, attività di servizi di supporto all'estrazione)

⁷² 920 (lotterie, scommesse, case da gioco)

⁷³ 381-382-383-390 (raccolta dei rifiuti, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali, attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti)

⁷⁴ 236 confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, 241 fornitura di ferro lavorato, 561-562 ristorazione, Gestione delle mense e catering

⁷⁵ 622 (compro-vendo oro), 723 (Mandatario marittimo), 828 (Money Transfert), 972 (Sala corse – Case da gioco)

MAG6 NON INTRATTIENE RAPPORTI CON:

- soggetti che hanno sede, residenza, domicilio in
 - o Iran, Corea del Nord, Sudan, Siria, Territori occupati dell'Ucraina
 - o paesi rientranti nell'elenco ad alto rischio e/o sottoposti a sanzioni
 - o società bancarie di comodo e/o Institutions che non hanno una presenza fisica nel paese in cui sono costituite e autorizzate all'esercizio dell'attività
 - o società fiduciarie e trust;
 - o lo IOR (Istituto delle opere di religione dello stato del Vaticano) o con società collegate allo IOR
 - o società coinvolte nella produzione, sviluppo, stoccaggio, commercializzazione e/o vendita di armi di distruzione di massa e/o armamenti. In particolare è inoltre vietata l'instaurazione di nuovi rapporti con società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse;
- soggetti che operano nel settore
 - o Compro-Vendo Oro;
 - o Gioco-Scommesse;
 - o Money Transfer;
 - o Valute virtuali
- Soci/Clienti **SOCIETÀ ESTERE**
Mag6 opera soltanto sul territorio nazionale.

ALLEGATO E (PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE – PEP)

Ai sensi delle disposizioni vigenti, sono “Persone politicamente esposte” Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Viceministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
 - direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari
 - le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.